



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 23 MARZO 2006

DELIBERA N. 52

OGGETTO: criteri e modalità per la riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il D.P.R. 29 maggio 2003 relativo alla nomina del Presidente dell'ENPALS;
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ENPALS;
- visto l'articolo 1, comma 224, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 che, sostituendo l'articolo 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166, demandava al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, il compito di ridurre con apposito decreto l'importo delle somme aggiuntive fino alla misura degli interessi legali;
- visto l'articolo 116, comma 15 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha demandato agli enti impositori, sulla base di direttive interministeriali, la determinazione dei criteri e delle modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nelle ipotesi di oggettive incertezze interpretative di particolare rilevanza, fatto doloso del terzo e crisi aziendale;
- visto, altresì, il comma 16 del medesimo articolo 116 che mantiene fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 220 e 221, della Legge n. 662/1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali rispettivamente nei casi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro;
- vista la Direttiva 19 aprile 2001 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2001) in materia di riduzione delle sanzioni connesse ad inadempienze contributive, adottata ai sensi del precitato articolo 116, comma 15 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- vista la Delibera Commissariale n. 209 del 15 aprile 1998;
- ravvisata la necessità di adeguare le disposizioni all'evoluzione normativa sopravvenuta;
- vista la memoria del 22 marzo 2006 del Dirigente dell'Area Prestazioni e Contributi;
- acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;
- all'unanimità

DELIBERA

La riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è regolata secondo i presupposti, le modalità ed i criteri di seguito indicati.

1. Riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive ai sensi dell'articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000.

- 1.1. La riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive è realizzata secondo le previsioni contenute nella Direttiva 19 aprile 2001 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che indica le linee guida per la concessione del predetto beneficio.
- 1.2. In conformità alle previsioni dell'articolo 116, comma 15 della Legge 388 del 2000, la predetta riduzione delle somme aggiuntive può essere concessa esclusivamente nelle ipotesi di omissione contributiva ex legge n. 388/2000, articolo 116, comma 8 lettera a) e lettera b), secondo periodo, con la conseguente esclusione dei casi di evasione contributiva ex legge n. 388/2000, articolo 116 comma 8, lettera b), primo periodo.
- 1.3. La riduzione può essere concessa ove sussista una delle seguenti fattispecie:
 - a) novità o complessità di obblighi o adempimenti contributivi che traggono origine dall'applicazione di innovazioni normative caratterizzate da profili di incertezza interpretativa, le cui disposizioni attuative siano state emanate successivamente alla data di entrata in vigore dei predetti obblighi o adempimenti;
 - b) incertezze derivanti da contrastanti ovvero sopravvenute diverse determinazioni amministrative;
 - c) incertezze derivanti da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
 - d) incertezze che traggono origine dall'obiettiva difficoltà di interpretazione della normativa previdenziale del settore;

- e) incertezze derivanti da comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportati da prova documentale, da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa;
- f) fatto doloso commesso dal terzo a condizione che sia stata presentata la denuncia all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato ex articolo 124, primo comma, del codice penale e sempreché il procedimento risulti pendente o concluso con provvedimento di condanna passato in giudicato, comprovato da documentazione idonea esibita dall'impresa;
- g) casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale comprovati da formali provvedimenti concessori di interventi di integrazione salariale, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- h) casi di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore comprovati dalla competente Direzione provinciale del lavoro.

1.4. In relazione alle fattispecie di cui al punto 1.4, lettere g) e h), il periodo di riferimento del debito contributivo oggetto della riduzione delle sanzioni civili deve essere connesso e/o eventualmente contiguo al periodo di riferimento riportato nell'ambito del provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero della relazione prodotta dalla Direzione provinciale del lavoro, pari, al massimo ad un anno per i casi di crisi aziendale, e a due anni per i casi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale. Ove sussistano sia il provvedimento di concessione della integrazione salariale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia la relazione della Direzione provinciale del lavoro, il periodo di fruizione della riduzione delle sanzioni civili è individuato in quello più favorevole per il richiedente.

1.5. Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso di interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla misura del predetto tasso maggiorato del cinquanta per cento, secondo una valutazione complessiva avuto riguardo ai seguenti indicatori:

- comportamento pregresso dell'azienda in relazione al rispetto sostanziale degli obblighi contributivi;
- situazione patrimoniale complessiva;
- rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi;
- riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell'attività produttiva;
- incidenza della concessione del beneficio rispetto alla possibilità di recupero del credito, tenuto anche conto del relativo importo.

1.6. La concessione del beneficio di riduzione delle sanzioni civili, nei termini previsti dalla presente delibera, può essere adottata:

- nell'ambito di disposizioni amministrative di carattere generale, valide per più imprese, quali, ad esempio, le circolari attuative di innovazioni normative caratterizzate da profili di incertezza interpretativa. Nell'ambito delle predette disposizioni di carattere generale, il beneficio è concesso a condizione che l'impresa ottemperi, nei termini ivi previsti, al versamento integrale dei contributi dovuti alle gestioni pensionistiche;
- in relazione al provvedimento riferito all'attività di gestione della singola impresa. Detti provvedimenti sono adottati previo accertamento dell'avvenuto versamento integrale dei predetti contributi.

La concessione del beneficio della regolarizzazione in forma rateale dei debiti contributivi prefigura il versamento integrale dei contributi dovuti alle gestioni pensionistiche, per cui l'eventuale riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili è concessa unitamente al relativo provvedimento di regolarizzazione rateale.

- 1.7. La competenza in merito all'applicabilità della riduzione delle sanzioni civili e alla misura della stessa è attribuita al Direttore Generale, in relazione a disposizioni di carattere generale, ovvero al Responsabile della competente Direzione Interregionale, in relazione a situazioni che riguardino l'attività di gestione della singola impresa.

2. Riduzione delle sanzioni civili nelle ipotesi di procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 116, comma 16, della legge n. 388/2000.

- 2.1. La riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili nelle ipotesi di procedure concorsuali è disciplinata in conformità alle previsioni dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 2.2. Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso di interesse legale in relazione ai casi di mancato o tardivo versamento dei contributi, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, della legge n. 388/2000, ovvero alla misura del predetto tasso maggiorato del cinquanta per cento in relazione ai casi di evasione contributiva, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, della sopra citata legge. Il tasso di interesse legale preso a riferimento è quello vigente alla data di apertura della procedura concorsuale.
- 2.3. L'importo delle predette sanzioni è calcolato fino alla data di apertura della procedura concorsuale da parte del soggetto competente. Per il periodo di svolgimento della procedura medesima, sulle predette somme, sono comunque dovuti gli interessi legali.
- 2.4. Il provvedimento di riduzione delle sanzioni civili è adottato dal Responsabile della Direzione Interregionale competente su istanza dell'impresa, previa acquisizione di parere positivo da parte del Coordinamento Affari Legali e dopo aver accertato l'integrale versamento dei contributi dovuti e delle relative spese.

3. Riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, ai sensi dell'articolo 116, comma 16, della legge n. 388/2000.

- 3.1. La riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro è disciplinata in conformità alle previsioni dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 3.2. La riduzione delle somme aggiuntive può essere concessa esclusivamente nelle ipotesi di omissione contributiva ex legge n. 388/2000, articolo 116, comma 8 lettere a) e b) secondo periodo, con la conseguente esclusione dei casi di evasione contributiva ex legge n. 388/2000, articolo 116 comma 8 lettera b) e qualora le predette inadempienze contributive possano ritenersi determinate dalla indisponibilità di risorse finanziarie alla data di versamento dei contributi previdenziali, dovuta alla ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
- 3.3. Le sanzioni civili sono ridotte alla misura del tasso di interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
- 3.4. Il beneficio della riduzione delle sanzioni civili, nei termini previsti dalla presente delibera, può essere concesso mediante provvedimento relativo all'attività di gestione dell'impresa, adottato dal Responsabile della competente Direzione Interregionale, dopo aver accertato, sulla base dell'esame dei bilanci e di altra idonea documentazione, la ritardata erogazione dei contributi e dei finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
- 3.5. Il beneficio di cui si tratta è concesso nel presupposto che le relative inadempienze contributive vengano sanate entro il giorno 20 del mese successivo alla data di erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici, individuabile nella data di disponibilità dei relativi fondi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, fatte salve le situazioni di ordine straordinario rimesse alla prudente valutazione del Responsabile della competente Direzione Interregionale.
- 3.6. La concessione del beneficio della regolarizzazione in forma rateale dei debiti contributivi prefigura il versamento integrale dei contributi dovuti alle gestioni pensionistiche, per cui l'eventuale riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili è concessa unitamente al relativo provvedimento di regolarizzazione rateale.

Ogni diversa disposizione emanata dall'Ente in materia di riduzione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili si intende superata dalle previsioni della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell'articolo 34 della Legge 20 marzo 1975, n. 70